



Sentenza n. 2281/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 16520/2015

CONTRIBUTO UNIFICATO

R.G. 16520/2015

VERBALE DI UDIENZA

Oggi, **20 aprile 2016**, ad ore **10,10** innanzi al dott. Conca, sono comparsi:

Per XXXXXXXXXX l'avv. XXXXXXXXXX

Per INTESA SANPAOLO SPA l'avv. BOCCARDO MICHELA (BCCMHL85R71L219U) VIA
ETTORE DE SONNAZ, 21 10121 TORINO,;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 cpc e parte convenuta come da foglio già depositato in via telematica, altresì insistendo per la remissione in istruttoria onde esperire CTU contabile, da non ritenersi esplorativa anche alla luce del recente arresto di legittimità (Cass. 5091/2016).

Dopo breve discussione orale, il giudice aggiorna l'udienza ad ore 18,30 per la lettura della sentenza con esonero per le parti dal comparire.

Ad ore 18,30, nessuno comparendo, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott. Bruno Conca

Sent. Cont. SENTENZA
N° 2281/16
Fasc. N° 16520/15
Cron. N° _____
Rep. N° _____

pagina 1 di 5

Firmato Da: MATARAZZO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12b2cb





Sentenza n. 2281/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 16520/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16520/2015 promossa da:

██████████, C.F. ██████████, con l'Avv. ██████████

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO SPA, C.F. 00799960158, con l'Avv. TRENTI GIOVANNI

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte attrice afferma di avere intrattenuto, a far data dal gennaio 2002, "rapporti di correntezza e di apertura di credito in via chirografaria con la Banca Intesa Sanpaolo spa...n el dettaglio il rapporto di conto corrente n. 1000/636", chiuso al momento della notifica della domanda giudiziale. Lamenta il superamento del tasso soglia, sino alla usurarietà oggettiva, per effetto del tasso d'interesse passivo, della cms e delle varie voci applicate, in svariati trimestri, sin dal primo trimestre 2002 fino al terzo trimestre del 2014. Di qui la domanda di accertamento dell'effettivo rapporto dare-avere fra le parti in relazione al rapporto *de quo* (e ai rapporti di credito su tale conto corrente appoggiati) e alla condanna della controparte al pagamento di quanto illegittimamente corrisposto dalla correntista in corso di rapporto, in relazione agli addebiti mossi, anche ulteriori rispetto all'usurarietà dell'interesse applicato, e compendati ai punti 1-4 delle conclusioni.

La Banca, costituitasi in giudizio, ha integralmente contestato, in fatto e in diritto, l'avversa prospettazione, concludendo per la reiezione delle domande.

Esperiti gli incumbenti ex artt. 183 cpc e ritenuta la causa sufficientemente istruita sul piano documentale, essa è stata chiamata all'udienza odierna per discussione orale.

Le contestazioni mosse da parte attrice si collocano nell'alveo consueto del contenzioso seriale inerente i contratti bancari e vanno dunque affrontate alla luce dei principi già costantemente applicati.

In primo luogo, va disattesa ogni contestazione inerente la capitalizzazione trimestrale, dal momento che il conto in questione si pone temporalmente a valle dell'art. 120 TUB, come integrato dalla Delibera CICR 9.2.2000 e, riguardo la capitalizzazione trimestrale, assolve i criteri che ne consentono la legittimità.

Di qui il fatto che l'interesse composto è tecnicamente capitalizzato, cioè diviene capitale, sicché non è

pagina 2 di 5

Firmato Da: MATARAZZO CARMELINA Entresso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 12022b





Sentenza n. 2281/2016 pubbl. il 20/04/2016

RG n. 16520/2015

interesse composto e in ogni caso, in quanto capitale, non può rientrare fra le voci di computo rilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso. Ora, in punto usura oggettiva, il calcolo è viziato in ragione del conglobamento nelle voci considerate anche del tasso composto capitalizzato. va solo preso atto che il conto corrente di cui si discute sia successivo al 2000 ed è documentato che esso contenga la clausola della prevista bilaterale applicazione degli interessi passivi e, come tale, conduca alla legittimità della capitalizzazione trimestrale, siccome conforme al 120 TUB pro tempore vigente, senza che il noto assunto dell'insussistenza dell'uso normativo abbia alcuna conferenza al riguardo. Di qui l'ulteriore considerazione, fra l'altro, che l'interesse composto capitalizzato non possa concorrere nella verifica del teg in concreto applicato ai fini dell'accertamento dell'eventuale sua usurarietà oggettiva, dal momento che – legittima la clausola di capitalizzazione – l'importo così computato, di trimestre in trimestre, a titolo di interesse capitalizzato confluisce *ipso jure* nel capitale finanziato, non ponendo pertanto rientrare fra le voci di computo (interesse e ogni altra forma di remunerazione del capitale finanziato) pertinenti ai sensi della legge 108/1996.

Quanto all'usura soggettiva, l'impostazione di parte attrice è nel senso di un'usura *in re ipsa*, evidentemente inaccoglibile, siccome fondamentalmente diretta a surrogare un onere allegativo e probatorio non assolto o, alternativamente, ad abrogare *de facto* quel requisito ulteriore che la legge prescrive come necessario al fine di ritenere comunque usurario un vantaggio che, oggettivamente, non è tale.

Ed ancora, la Banca ha certamente pattuito interessi "ultralegali", poiché gli interessi sono, appunto, convenzionali. La questione è se essi siano stati validamente pattuiti *ab origine* e se eventuali variazioni siano state operate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 118 TUB pro tempore applicabile. Al riguardo nessuna censura specifica e puntuale è stata mossa e, sotto il profilo formale, vi è produzione del contratto scritto. Le modifiche successive sono possibili, anche in senso deteriore, debbono essere comunicate e il cliente può recedere. Anche con riferimento alla cms o ai giorni valuta, ogni censura va disattesa. Sotto il profilo dell'oggetto, la c.m.s. configura uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla Banca per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento. Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa. Resta il fatto che l'indagine sulla causa – come, al postutto, anche quella sull'oggetto – non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che *uti singulae* potrebbero prestarsi (proprio perché strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, Trib. Torino 2883/2012 del 20-27.4.2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.). Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci. Con riferimento ad antergazione e postergazione dei giorni di valuta relativi ad operazioni attive e passive, anche al riguardo questo Tribunale si è più volte espresso, sulla base di argomentazioni che possono trovare conferma nel presente giudizio. Una generica censura d'illegittimità della prassi di antergazione/postergazione dei giorni di valuta relativi alle posizioni passive ed attive sarebbe, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, Trib. Torino, 21 gennaio 2010, rel. Giusta, in IlCaso.it e, più recentemente, Trib. Torino 2883/12 del 27.4.2012, cit.). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi

pagina 3 di 5

Firmato Da: MATARAZZO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1202cb





Sentenza n. 2281/2016 pubbl. il 20/04/2016

RG n. 16520/2015

successivi alla data del versamento. L'intervenuta normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD: Payment Services Directive) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U. 36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come *praeter legem*, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. Ne segue che, con riguardo ai giorni di valuta relativi alle operazioni su assegni, il criterio pattizio è del tutto determinato. Se, poi, s'intende affermare che i giorni di valuta non sarebbero stati conteggiati "correttamente", deve allora affermarsi che le eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti. Più in generale, è comunque da ritenersi che la questione inerente i giorni di valuta attenga la contabilizzazione delle operazioni, posto che la contestazione della valuta mira ad inficiare un dato contabile. Ne segue la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell'estratto conto (in tal senso, App. Torino, n. 1076 del 1° agosto 2011, Pres. Griffey, est. Caramello, inedita). Da ultimo, con riguardo alla c.d. usura soggettiva, l'assunto è del tutto apodittico, dal momento che non vi è alcuna specifica allegazione degli elementi di fatto e delle condotte tenute sulla cui base poter evincere quel coefficiente soggettivo di sostanziale approfittamento della condizione di debolezza del soggetto finanziato da cui evincere il carattere soggettivamente usurario del vantaggio percepito dalla Banca.

Benché nell'atto di citazione si fosse fatto riferimento solo a un conto del 2002, è poi agli atti un'apertura di credito più risalente. La Banca ha comunque prodotto un contratto di apertura di conto corrente del 1999. Si è poi aperta una questione in relazione a tali produzioni e se e quale contratto sia stato sottoscritto e quali pattuizioni formalmente convenute. Pare che la questione sia assai più lineare di quella *hinc et inde* prospettata. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in ordine ad eventuali rimesse indebite anteriori al decennio dalla diffida (dunque 6.2.2005) e, comunque, dal 2003, data in cui il conto era in attivo, chiude ogni questione di carattere restitutorio. In ogni caso la Banca non fa domande riconvenzionali, tanto meno in riferimento a tale apertura del 1999. La domanda attore fa invece riferimento a rapporti intessuti dal gennaio 2002, sicché, appunto, ogni riferimento alla capitalizzazione ante 120 tub riformato è ultronea. Quanto alle ulteriori questioni, parte attrice deduce ben specifiche questioni di nullità, fondate non già su ragioni di non corretta confezione formale del contratto (sottoscrizione o meno di una o più pagine, di una o più clausole), bensì sull'insussistente ratio sinallgmatica della pattuizione (valute, cms, ecc.) e in tale ambito fa circoscritta la cognizione del tribunale. Non vi è d'altro canto querela di falso relativamente alla produzione della parte convenuta, talché ogni eventuale contestazione per mancanza di forma o riempimento *absque pactis* non pare suscettibile di accoglimento.

Conclusivamente, dunque, le domande attoree vanno rigettate.

Parte attrice ha altresì reiterato le istanze istruttorie, segnatamente in punto CTU contabile, anche alla luce di un recente arresto della Suprema Corte (5091/2016) secondo il quale, proprio in materia di contenzioso bancario, la CTU non ha natura esplorativa allorchando essa sia intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.

Il principio affermato dalla Corte è il seguente: "quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante". Di là dell'apparente enunciazione – evidente frutto di un mero *lapsus calami* – di un inedito "onere di dimostrazione" di cui sarebbe gravato il giudice, non v'è alcuna ragione o necessità per discostarsi dal principio affermato dalla Suprema Corte e, segnatamente di motivare – più che di dimostrare – l'esploratività della CTU, poiché essa, nel caso in esame, non è affatto esplorativa. Essa, semplicemente, è inutile, sulla base delle

pagina 4 di 5

Firmato Da: MATARAZZO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1282cb





Sentenza n. 2281/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 16520/2015

allegazioni formulate, poiché non sussiste alcun diritto alla rideterminazione del saldo sulla base dei presupposti in diritto fatti propri dagli attori.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, avuto riguardo ai valori medi del pertinente scaglione tariffario, ovvero il quarto, avuto riguardo al carattere indeterminabile del valore e la sua natura seriale e, dunque, non particolarmente complessa, né tale da rendere necessaria attività difensiva

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti della convenuta;
- condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7254,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Torino, 20 aprile 2016

Il Giudice
dott. Bruno Conca

Depositato in Cancelleria

Torino, 20/4/16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO

pagina 5 di 5

Firmato Da: MATARAZZO CARMELINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1282cb

